



LEGGE DI BILANCIO 2022

Nota a selezionate disposizioni

Lo scorso 30 dicembre è stata approvata la Legge n. 234/2021, recante il “*bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” (c.d. “*Legge di Bilancio 2022*”).

La legge si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (il c.d. “DEF”), che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La legge si articola in diversi interventi che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell’economia italiana.

Qui di seguito, si riassumono le principali **disposizioni di interesse fiscale**:

1. ***Modifica delle aliquote Irpef*** (art. 1, comma 2): a partire dal 1° gennaio 2022, è prevista la revisione delle aliquote Irpef, come di seguito sintetizzate:

- (a) fino ad Euro 15.000 di reddito: 23% (invariata);
- (b) da Euro 15.000 ad Euro 28.000: 25% (in luogo del 27%);
- (c) da Euro 28.000 ad Euro 50.000: 35% (mentre attualmente lo scaglione di reddito arriva fino ad Euro 55.000, con un’aliquota del 38%);
- (d) da Euro 50.000: 43% (mentre attualmente tale aliquota è prevista solo per i redditi superiori ad Euro 75.000).

Viene eliminato lo scaglione di reddito tra Euro 55.000 ed Euro 75.000, ad oggi tassato al 41%. Da tali modifiche emerge quindi una riduzione del carico fiscale per i redditi fino ad Euro 50.000, controbilanciato da una maggiore tassazione per i redditi superiori a tale soglia.

In aggiunta, è prevista:

- (i) la revisione delle detrazioni spettanti ai fini Irpef, con la finalità di ridurre il carico fiscale per i redditi più bassi;
- (ii) la possibilità, per le Regioni e i Comuni, di modificare le aliquote relative alle addizionali regionali e comunali all’Irpef per l’anno d’imposta 2022, entro il termine del 31 marzo 2022.

2. **Abolizione dell'Irap per talune categorie di contribuenti** (art. 1, comma 8): a partire dal 1° gennaio 2022, è prevista l'abolizione dell'Irap per gli imprenditori individuali e i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo (invero, attualmente già esentati dal tributo in assenza di un'autonoma organizzazione). Restano, invece, assoggettate ad Irap le società di capitali, le società di persone e le associazioni professionali.

3. **Modifica del regime agevolato per i costi di R&S relativi a beni immateriali** (art. 1, comma 10): è prevista la modifica del regime agevolato per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a taluni beni immateriali, recentemente introdotto con il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. "Decreto fiscale"). Tale regime sostituisce la disciplina del Patent Box (cfr. paragrafo successivo).

In particolare, per i contribuenti titolari di reddito d'impresa (ivi inclusi i soggetti non residenti aventi una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo), i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali, nonché disegni e modelli, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa, sono deducibili ai fini Ires e Irap con una maggiorazione del 110% (i.e. un costo, contabilizzato in bilancio pari ad Euro 100, è considerato deducibile ai fini Ires e Irap per un ammontare pari ad Euro 210).

Sono quindi esclusi dal beneficio i marchi, nonché i processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. "know-how").

Il nuovo regime si applica a condizione che i contribuenti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo ovvero con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei suddetti beni.

Orbene, i contribuenti che intendono avvalersi del nuovo regime possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione. La detenzione di tale documentazione consente di ottenere la disapplicazione delle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione in caso di rideterminazione dell'agevolazione da parte dell'Amministrazione finanziaria (come già accade nella disciplina sulla documentazione ai fini del transfer pricing).

In aggiunta, la Legge di Bilancio 2022 prevede che, qualora le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Tuttavia, la maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Il nuovo regime è attivabile su opzione, ha durata di 5 anni ed è rinnovabile, in base alle indicazioni che saranno fornite in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione.

Il nuovo regime è applicabile alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 146/2021 (i.e. 22 ottobre 2021) e ai successivi periodi d'imposta

È altresì prevista l'emanazione di un Decreto ministeriale per attuare le disposizioni sopra menzionate, che dovrebbe includere la definizione di costo e attività agevolabile.

4. **Modifica al regime abrogativo del Patent Box** (art. 1, comma 10): a partire dall'entrata in vigore Decreto Legge n. 146/2021 (i.e. 22 ottobre 2021), è prevista l'abrogazione della disciplina sul c.d. "Patent box" di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e all'articolo 4 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, i.e. il regime agevolato per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di talune tipologie di beni immateriali.

Restano invece valide le opzioni per il Patent box relative al periodo d'imposta 2020 e valide per il quinquennio 2020-2024.

È previsto tuttavia un regime transitorio, tale per cui i contribuenti che abbiano esercitato o esercitino opzioni Patent box afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021 possono scegliere - in alternativa al summenzionato regime - di aderire al nuovo regime agevolativo avente ad oggetto la deduzione maggiorata per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali (cfr. paragrafo precedente), previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Sono invece esclusi da tale possibilità:

- (i) i contribuenti che abbiano presentato, in relazione alla disciplina del Patent box, istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (l'istanza di riling), ovvero abbiano presentato istanza di rinnovo e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria a conclusione di tali procedure;
- (ii) i contribuenti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del DL 34/2019, in forza del quale, in alternativa alla procedura di riling, è prevista la possibilità di determinare la disciplina del Patent box direttamente in dichiarazione.

5. **Differimento della sugar tax e della plastic tax** (art. 1, comma 12): la decorrenza della disciplina relativa all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax") e quella relativa all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax") è rinviata al 1° gennaio 2023 (in luogo del precedente 1° gennaio 2022).

6. **Innalzamento delle soglie di investimento nei PIR** (art. 1, comma 26): è previsto l'innalzamento delle soglie di investimento nei Piani individuali di risparmio (c.d. "PIR").

Tali piani prevedono - per le persone fisiche non esercenti attività di impresa - un regime di non imponibilità delle imposte sui redditi in relazione ai proventi di natura finanziaria (redditi di capitale e redditi diversi) derivanti dagli strumenti finanziari che rispettano determinate caratteristiche, nonché un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta di successione per il trasferimento *mortis causa* degli strumenti finanziari.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2022 il *plafond* complessivo dei PIR (i.e. l'investimento massimo in tali strumenti) non può superare Euro 200.000 (in luogo dei precedenti Euro 150.000), con un limite per ciascun anno solare di Euro 40.000 (in luogo dei precedenti Euro 30.000).

Non vengono, invece, modificati i limiti all'investimento nei PIR c.d. "alternativi", che rimangono fissi per le persone fisiche ad un *plafond* complessivo di Euro 1.500.000 e ad un limite anno di Euro 300.000.

7. **Modifiche alla disciplina dei PIR alternativi** (art. 1, commi 27 e 912): a partire dal 1° gennaio 2022 non è più in vigore il divieto, per le persone fisiche, di tenere congiuntamente un solo PIR e un solo PIR alternativo. Inoltre, a partire dalla predetta data, ciascun PIR alternativo può avere più di un titolare (fattispecie fino al 31 dicembre 2021 preclusa).

In relazione ai PIR alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per le persone fisiche, pari alle minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2022 (in luogo del precedente 31 dicembre 2021) e detenuti per almeno cinque anni. Il credito d'imposta - che non può eccedere il 20% dell'intera somma investita negli investimenti qualificati, fino al momento di realizzazione della minusvalenza - è utilizzabile in 10 quote costanti nella dichiarazione dei redditi ed è anche utilizzabile in compensazione nel modello F24, senza limiti d'importo.

Invece, in relazione ai PIR alternativi costituiti dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo.

Il tenore letterale delle disposizioni aventi ad oggetto la decorrenza degli investimenti ai fini del riconoscimento del credito d'imposta sulle minusvalenze si presta ad alcuni dubbi interpretativi, in relazione ai quali è atteso un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

8. **Proroga e modifica dei benefici fiscali relativi a taluni lavori di ristrutturazione** (art. 1, commi da 28 a 39): è prevista la proroga e la parziale modifica delle seguenti agevolazioni fiscali, qui di seguito sintetizzate:

- (i) per il c.d. "*superbonus*" di cui all'articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, la detrazione del 110% è riconosciuta, in via generale, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; tuttavia il beneficio è altresì riconosciuto:
 - (a) fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. In tal caso, la percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
 - (b) fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio e dalle cooperative a proprietà

- indivisa;
- (c) fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari da parte delle persone fisiche.
 - (ii) per il c.d. “*bonus facciate*” di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la disciplina resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, per le spese sostenute nel 2022, la misura dello sconto (Irpef/Ires) sarà pari al 60% (mentre fino al 31 dicembre 2021, la misura è del 90%);
 - (iii) sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le seguenti agevolazioni:
 - (a) la detrazione Irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa ad Euro 96.000 di cui all’articolo 16-*bis* del Tuir;
 - (b) l’*ecobonus* “ordinario” al 50-65-70-75% e il bonus “unico” 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63;
 - (c) il *sismabonus* “ordinario” al 50-70-75-80-85% di cui all’articolo 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63;
 - (d) il bonus c.d. “*verde*”, i.e. la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato di cui all’articolo 1, commi da 12 a 15, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
 - (iv) il bonus c.d. “*mobili*” di cui all’articolo 16, comma 2, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024, ma a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile si ridurrà ad Euro 5.000 (mentre oggi è pari ad Euro 16.000);
 - (v) l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito, attualmente previste per diverse tipologie di incentivi, resteranno in vigore:
 - (a) fino al 31 dicembre 2024 per *ecobonus*, *sismabonus* ordinario, *bonus facciate* e detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni;
 - (b) fino al 31 dicembre 2025 per il *superbonus*.

In aggiunta, per tutti i benefici fiscali sopra menzionati, la Legge di Bilancio 2022 prevede un particolare regime di oneri documentali (che include, *inter alia*, il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei prezzi), che è richiesto in capo al contribuente ai fini dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito. Per il solo *superbonus*, tale regime è richiesto anche per l’utilizzo in dichiarazione del credito fiscale (salvo alcune ipotesi di esclusione).

9. Credito d’imposta per beni strumentali nuovi (art. 1, comma 44): è prevista la proroga e la parziale modifica della disciplina relativa al “*bonus investimenti in beni strumentali nuovi*” di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), i.e. il riconoscimento di un credito d’imposta per i contribuenti esercenti attività d’impresa (e in qualche caso anche per i lavoratori autonomi) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

In particolare, è prevista:

- (i) la proroga fino al 31 dicembre 2025 per l’agevolazione relativa agli investimenti

in “beni materiali 4.0” di cui all’Allegato A alla Legge n. 232/2016 e in “beni immateriali 4.0” di cui all’Allegato B alla Legge n. 232/2016.

Non è invece prevista la proroga per gli investimenti in beni c.d. “ordinari” (materiali e immateriali), diversi da quelli indicati nei citati Allegati A e B, la cui disciplina agevolativa rimane in scadenza il 31 dicembre 2022 (ovvero il 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022);

- (ii) la modifica dell’entità del credito d’imposta derivante dagli investimenti in taluni periodi d’imposta, come di seguito sintetizzato:
- (a) per gli investimenti in “beni materiali 4.0” effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2025), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino ad Euro 2,5 milioni;
 - 10% del costo, per la quota di investimenti superiori ad Euro 2,5 milioni e fino ad Euro 10 milioni;
 - 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari ad Euro 20 milioni.
- (b) per gli investimenti in “beni immateriali 4.0” effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2024), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari ad Euro 1 milione.
- Tale percentuale scende (i) al 15% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2025) e al (ii) 10% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2026).

Per quanto non disciplinato dalla Legge di Bilancio 2022, trovano applicazione le disposizioni recate dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), su cui si rimanda ai precedenti approfondimenti di Studio.

10. Credito d’imposta per attività di R&S e innovazione (art. 1, comma 45): è prevista la proroga e la parziale modifica della disciplina relativa al “*bonus ricerca e sviluppo e innovazione*” di cui all’articolo 1, commi da 198 a 209 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”) e successive modificazioni, i.e. il riconoscimento di un credito d’imposta per i contribuenti esercenti attività d’impresa che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (design e ideazione estetica).

In particolare, è previsto che:

- (i) il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sarà riconosciuto fino al 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale ad Euro 5 milioni (mentre attualmente è pari al 20%, con massimale di Euro 4 milioni);
- (ii) il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e le attività di design e ideazione estetica sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di Euro 2 milioni) fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di Euro 2 milioni);

- (iii) il credito d'imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di Euro 2 milioni), 10% (con un limite massimo di Euro 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di Euro 4 milioni) nel 2024 e 2025.

Per quanto non disciplinato dalla Legge di Bilancio 2022, trovano applicazione le disposizioni recate dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. "Legge di Bilancio 2021"), su cui si rimanda ai precedenti approfondimenti di Studio.

11. **Credito d'imposta per la quotazione delle PMI** (art. 1, comma 46): è prorogata al 31 dicembre 2022 la disciplina per il riconoscimento del credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE/SEE.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti, fino ad un massimo di Euro 200.000.

12. **Rifinanziamento del contributo "Nuova Sabatini"** (art. 1, commi 47 e 48): è previsto il rifinanziamento - pari complessivamente ad Euro 900 milioni per le annualità dal 2022 al 2027 - del contributo della c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2012, n. 69, i.e. la concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati alle PMI per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

13. **Modifica agli incentivi fiscali per le operazioni straordinarie** (art. 1, comma 70): è prevista la modifica dell'incentivo fiscale per le operazioni di aggregazione aziendale di cui all'articolo 1, commi da 233 a 243, della Legge n. 178/2020 (c.d. "Legge di Bilancio 2021").

Più precisamente, in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda, il cui progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo entro il 30 giugno 2022 (in luogo del precedente 31 dicembre 2021), è consentito - al soggetto risultante dalla fusione, al beneficiario della scissione o al conferitario - di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (c.d. "DTA"), anche non iscritte in bilancio, riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE.

Gli altri requisiti previsti dalla normativa sono stati parzialmente modificati e sono di seguito riepilogati:

- (i) le società oggetto di aggregazione devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Sono inoltre escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto oppure lo stato di insolvenza;
- (ii) vige tuttavia una deroga a tali limitazioni per quelle società su cui vige un rapporto di controllo acquisito entro il 30 giugno 2022 tramite operazioni diverse da quelle sopra menzionate (e.g., compravendita di partecipazioni). In tal caso, l'aggregazione tramite fusione, scissione e conferimento d'azienda deve essere perfezionata entro due anni dall'acquisizione del controllo (in precedenza tale operazione straordinaria

doveva essere perfezionata entro un anno);

- (iii) l'importo massimo di DTA trasformabile in credito d'imposta è pari al minore importo tra Euro 500 milioni ed il 2% delle attività (in precedenza solo il 2%) dei soggetti partecipanti alla fusione o scissione (senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore), oppure delle attività oggetto di conferimento d'azienda.
- (iv) la trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, nell'esercizio in cui l'operazione di aggregazione acquista efficacia giuridica e, per i restanti tre quarti, nell'esercizio successivo;
- (v) il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ceduto o chiesto a rimborso;
- (vi) la trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due rate. Tale commissione è deducibile ai fini Ires e Irap.

14. Cancellazione del bonus aggregazioni (art. 1, comma 71): a decorrere dal 1° gennaio 2022, non è più in vigore l'incentivo fiscale per le operazioni di aggregazione aziendale di cui all'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "bonus aggregazioni"). Tale bonus - diversamente dell'incentivo fiscale per le operazioni straordinarie di cui al paragrafo precedente - si sostanzia nel riconoscimento fiscale gratuito (senza quindi il pagamento di alcuna imposta sostitutiva) dei maggiori valori iscritti nella contabilità del soggetto risultante dal processo di aggregazione (i.e. fusione, scissione, conferimento d'azienda), fino ad un massimo di Euro 5 milioni.

15. Limite annuo alla compensazione e al rimborso dei crediti d'imposta e dei contributi (art. 1, comma 72): a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è fissato in Euro 2 milioni per ciascun anno solare (in luogo dell'ordinario limite di Euro 700.000).

16. Modifiche al regime di rivalutazione/riallineamento per marchi e avviamenti (art. 1, commi da 622 a 624): è prevista la modifica del regime di rivalutazione e riallineamento dei beni d'impresa di cui articolo 110, commi 4, 8 e 8-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, in relazione a marchi e avviamenti.

Quest'ultima disciplina prevedeva la facoltà - sia per i soggetti OIC adopter, sia per i soggetti IAS adopter - di rivalutare il valore fiscale e contabile degli *intangibles* in oggetto, così come di riallineare il minor valore fiscale degli stessi rispetto al loro valore contabile, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%. L'esercizio di tale opzione prevedeva il riconoscimento del maggior valore fiscale già a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, lungo un orizzonte temporale di ammortamento di 18 anni, in base alle disposizioni dell'articolo 103 del Tuir.

Ora, con Legge di Bilancio 2022, è previsto che, limitatamente a marchi ed avviamento, il periodo di ammortamento è allungato a 50 anni, con la conseguenza che solo il 2% del maggior valore potrà essere portato in deduzione dal reddito imponibile in ogni esercizio, a titolo di ammortamento.

Tuttavia, i contribuenti interessati possono ripristinare l'ammortamento per diciottesimi pagando l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 176 comma 2-ter del Tuir (che prevede aliquote differenziate del 12%, 14%, 16% in base all'ammontare dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% sulla rivalutazione. Tale imposta può essere frazionata in due rate di pari importo, da pagarsi al 30 giugno 2022 e al 30 giugno 2023.

È in ogni caso salva la facoltà, per i contribuenti che abbiano effettuato il versamento dell'imposte sostitutiva del 3%, di revocarne gli effetti, con modalità che verranno stabilite con un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione di suddetta imposta.

17. **Proroga della sospensione degli ammortamenti ai soli fini civilistici** (art. 1, comma 711): è prevista la possibilità - per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali - di non effettuare, ai soli fini civilistici, fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020 (i.e. il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 per i soggetti aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Di tale estensione, però, possono beneficiare unicamente i soggetti che, nel 2020, non abbiano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle medesime immobilizzazioni.

Resta salva la facoltà di dedurre le quote di ammortamento ai fini fiscali, anche in assenza dell'imputazione a conto economico.

18. **Estensione del regime SIIQ** (art. 1, comma 718): è prevista l'estensione del regime delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. "SIIQ"), di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-bis della Legge n. 296/2006.

Tale regime prevede un sistema di tassazione in cui l'utile derivante da attività di locazione immobiliare è esente da imposizione ai fini Ires e Irap in capo alla SIIQ, ma viene assoggettato a tassazione, all'atto della distribuzione, in capo ai soggetti partecipanti, mediante l'applicazione di una ritenuta nella misura del 26%.

Ora, con la Legge di Bilancio 2022, il regime summenzionato può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile (i.e. Euro 50.000), non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente nelle quali, alternativamente:

- (i) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50% dei diritti di partecipazione agli utili;
- (ii) almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al DM 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio è investito almeno per l'80% in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedono il 100% della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o



SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.

19. Estensione dei termini di pagamento per le cartelle esattoriali notificate nel primo trimestre 2022 (art. 1, comma 913): è previsto, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, che il termine di pagamento sia di 180 giorni (in luogo di sessanta giorni).

Il differimento vale ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell'avvio delle procedure di pignoramento, ma non ai fini della proposizione del ricorso. A quest'ultimo scopo, infatti, resta la scadenza di legge di sessanta giorni dalla notifica della cartella.

Qui di seguito, si riassumono le principali **disposizioni in tema di diritto del lavoro**:

1. Ammortizzatori Sociali

(a) **In costanza di rapporto** (CIGO, CIGS, Fondi di Solidarietà Bilaterali) (art. 1, commi 191 e ss.): dal 1° gennaio 2022 è prevista l'estensione dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e straordinari, ai lavoratori a domicilio e a tutti i contratti di apprendistato, nonché la riduzione da 90 a 30 giorni del requisito dell'anzianità minima di effettivo lavoro. Inoltre, le soglie relative al numero di dipendenti del datore devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori subordinati, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

S'introduce, altresì, un limite massimo unico dell'ammontare del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, pari a 1.199,72 euro. Viene modificata anche la disciplina del contributo addizionale a carico del datore di lavoro, prevedendo un meccanismo premiale attraverso il quale l'importo di tale contributo viene ridotto per le aziende che non abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale per un periodo significativo.

La nuova legge di bilancio, in aggiunta, in caso di pagamento diretto al dipendente da parte dell'INPS del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, introduce degli obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro; altresì, in materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, viene eliminato il divieto assoluto di lavoro. In relazione alla CIGS, ne viene ridefinito l'ambito d'applicazione, sia da un punto di vista quantitativo, prevedendosi l'estensione a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai fondi di solidarietà, sia qualitativo, estendendo la causale della riorganizzazione aziendale anche alla realizzazione di processi di transizione.

(b) **CIGS transitoria per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà** (art. 1, comma 216): nel biennio 2022-2023, per fronteggiare i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 del D.lgs. 148/2015 che non possano più ricorrere ai

trattamenti straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto, entro determinati limiti di spesa, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.

- (c) **Per mancanza di lavoro (NASPI e DIS-COLL)** (art. 1, commi 221 e 222): in relazione alla NASPI, lo strumento viene esteso ad alcune tipologie di operai agricoli a tempo indeterminato e ne vengono flessibilizzati i requisiti di accesso, eliminando il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi. In ordine al *quantum*, il *décalage* del 3% mensile viene posticipato al primo giorno del sesto mese di fruizione (ottavo per i disoccupati over 55). In merito all'indennità di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi (DIS-COLL), si prevede un innalzamento della durata massima - in ogni caso non superiore a 12 mesi - garantendo un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata; analogamente a quanto previsto per la NASPI si posticipa la riduzione del 3% mensile al sesto mese di fruizione.

2. Incentivi all'occupazione

- (a) **Esonero contributivo per lavoratori provenienti da imprese in crisi** (art. 1, comma 119): è previsto uno sgravio contributivo integrale per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori di tutte le età, provenienti da imprese per le quali è aperto un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale;
- (b) **Riduzione contributi lavoratori** (art. 1, comma 121): in via eccezionale ed entro determinati limiti si introduce un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- (c) **Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori** (art. 1, commi 253-254): esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro per le società cooperative che si costituiscono dal 1° gennaio 2022, nel limite di 6.000 euro su base annua, e per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa.
- (d) **Esonero contributivo per contratti di apprendistato primo livello** (art. 1, comma 645): sgravio contributivo integrale per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nello stesso anno, limitatamente ai datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove.

3. Occupazione femminile

- (a) **Indennità di maternità per lavoratrici autonome** (art. 1, comma 239): prolungamento dell'indennità di maternità per tre ulteriori mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità a favore delle lavoratrici autonome e in collaborazione

coordinata e continuativa, appartenenti ai settori del commercio, artigianato ed agricoltura con un reddito inferiore a 8.145 euro nell'anno precedente la domanda.

- (b) **Decontribuzione lavoratrici madri** (art. 1, comma 137): in via sperimentale e per un anno vengono ridotti del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

4. Pensioni

- (a) **APE sociale** (art. 1, commi 91-93): da un lato è prevista la proroga e l'estensione dell'Ape sociale a ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi (come ad esempio, professori di scuola primaria, pre-primaria, operatori della cura estetica, addetti alla gestione dei magazzini). Per queste categorie sarà possibile - a fronte di 36 anni di contributi, gli ultimi dei quali impiegati per l'appunto in attività gravose - richiedere l'Ape, al raggiungimento dei 63 anni e 5 mesi di età. Dall'altro lato, si introduce la riduzione da 36 a 32 anni del requisito dell'anzianità contributiva per accedere all'istituto per operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
- (b) **Opzione donna** (art. 1, comma 94): viene confermato anche per il 2022 lo schema già vigente, consistente nella possibilità di accedere ad un trattamento pensionistico anticipato per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti, 59 anni per le lavoratrici autonome.
- (c) **Uscita anticipata da aziende in crisi** (art. 1, commi 89 e 90): allo scopo di favorire l'uscita anticipata dal lavoro su base convenzionale, viene istituito un apposito fondo a beneficio di lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

5. **Delocalizzazioni** (art. 1, commi 224-238): i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato mediamente almeno 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, sono tenuti a dare comunicazione per iscritto di tale circostanza alle RSA/RSU, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle Regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

La comunicazione deve essere effettuata almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4, l. 223/91 e deve contenere indicazione delle ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, del numero e dei profili professionali del personale occupato, nonché del termine entro

cui è prevista la chiusura.

La legge prevede la sanzione della nullità per i licenziamenti collettivi o i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni.

Infine, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro è tenuto alla predisposizione di un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, da sottoporre all'attenzione degli stessi destinatari della comunicazione.

Restano **esclusi** dal campo applicativo delle nuove disposizioni i datori di lavoro che *“si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa”*.

6. **Contratto di espansione** (art. 1, comma 215): viene prolungato il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023, introducendo altresì un ampliamento della platea di possibili fruitori di tale strumento, all'uopo prevedendosi un abbassamento da 100 a 50 unità della soglia minima di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio.

7. **Tirocinio** (art. 1, commi 720-726): la nuova legge di bilancio introduce nell'ordinamento una definizione di tirocinio, definito come *“percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro”*, che è **“curriculare”** se funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.
 Inoltre, si rinvia ad un accordo da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione di linee-guida per i tirocini diversi da quelli curricolari (**“extra-curricolari”**), sulla base dei seguenti criteri:
 - revisione della disciplina in modo tale da favorirne l'applicazione a vantaggio di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
 - individuazione di elementi qualificanti, quali una congrua indennità di partecipazione, una durata massima comprensiva di rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
 - definizione di livelli essenziali della formazione con un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
 - definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo;
 - previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto.

8. **Congedo di paternità** (art. 1, comma 134): il congedo di paternità, sia obbligatorio sia facoltativo, diventa strutturale dal 2022. La durata di quello obbligatorio rimane quella già prevista per il 2021, pari a 10 giorni. Per quanto riguarda il congedo facoltativo, si prevede che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a

quest'ultima.

Si analizzano di seguito le principali **disposizioni di interesse amministrativo** introdotte:

1. **Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne** (art. 1, comma 353 e ss.): al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori e in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei predetti Comuni, dell'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.
Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
Le agevolazioni devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti «*de minimis*» e sono fruite dalle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle agevolazioni, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente.
2. **Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali** (art. 1, commi 403-404): è riconosciuto alla regione Emilia-Romagna un contributo statale pari a complessivi 200 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro nell'anno 2024, 40 milioni di euro nell'anno 2025, 50 milioni di euro nell'anno 2026, di 70 milioni di euro nell'anno 2027 (da definire quote annuali) per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana.
3. **Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane** (art. 1, commi 405-406): per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022,

previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali comunitari.

4. **Messa in sicurezza strade**(art. 1, comma 407e ss.): per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno.
5. **Rifinanziamento progettazione**(art. 1, comma 415): all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - al comma 51, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031;
 - dopo il comma 53 sono aggiunti il nuovo comma 53-bis, secondo cui per il biennio

2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente: a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. E il nuovo comma 53-ter: per i contributi relativi all'anno 2022 il termine per comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno è il 15 marzo 2022 ed il termine per determinare il contributo attribuito a ciascun ente locale è il 15 aprile 2022.

6. **Fondo Italiano per il Clima** (art. 1, comma 488 e ss.): è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo rotativo con dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito. Rientrano nell'ambito operativo del Fondo i Paesi beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC), nonché gli ulteriori Paesi individuati dal Comitato di Indirizzo del Fondo conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

7. **Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti** (art. 1, commi 534 -536 e ss.): al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale sono assegnati contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 ai comuni:

- (a) con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
- (b) che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza con gli importi previsti dall'art. 2, comma 2, del citato DPCM.

Gli enti comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.

La richiesta deve contenere:

- (a) la tipologia dell'opera che può essere relativa a: i) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; ii) miglioramento della qualità

del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; iii) mobilità sostenibile;

- (b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;
- (c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco di comuni che fanno parte della forma associativa.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). L'attribuzione del contributo sulla base della graduatoria, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.

8. ***Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane*** (art. 1, comma 593 e ss.): al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

- (a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
- (b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
- (c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
- (d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- (e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
- (f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

9. ***Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose*** (art. 1, comma 819): dopo l'art. 1677 del codice civile è inserito l'art. 1677-bis (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose) «*Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi*

relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».

- 10. Semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici** (art. 1, comma 821): dopo l'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito l'art. 166-bis (Usi delle acque per approvvigionamento potabile): «1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all'autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti [...]».
- 11. Transizione ecologica del settore turistico e alberghiero** (art. 1, commi 824-825): è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese che operano nei settori turistico e alberghiero, al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'erogazione dei predetti contributi.
- 12. Transizione ecologica nel settore della ristorazione** (art. 1, commi 826-827): è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.



www.cbalex.com

MILANO

C.so Europa, 15 - 20122 Milano
Tel. +39 02 778061
Fax +39 02 76021816
E-mail: milano@cbalex.com

ROMA

Via Donizetti, 10 - 00198 Roma
Tel. +39 06 89262900
Fax +39 06 89262921
E-mail: roma@cbalex.com

PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3 - 35137 Padova
Tel. +39 049 0979500
Fax +39 049 0979521
E-mail: padova@cbalex.com

VENEZIA

Santa Croce, 251 - 30135 Venezia
Tel. +39 041 2440266
Fax +39 041 2448469
E-mail: venezia@cbalex.com

MÜNCHEN

Ludwigstrasse 10 - D-80539 München
Tel. +49 (0)89 99016090
Fax +49 (0)89 990160999
E-mail: muenchen@cbalex.com